AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Presidente

Al
RPCT dell'OMISSIS

Fascicolo URAV n. 2385/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere del RPCT dell'OMISSIS in merito a cause di incompatibilità previste dallo Statuto dell'Ente per i membri del Consiglio di Amministrazione (prot. ANAC n. OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in merito a cause di incompatibilità previste dallo Statuto dell'Ente per i membri del Consiglio di Amministrazione - si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne l'art. 17, comma 2, dello Statuto dell'Ente, ai sensi del quale «*Non può essere membro del Consiglio, e nel caso è dichiarato decaduto:*
a) chi incorra nelle cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla candidatura a cariche elettive previste dalla legge;
b) chi abbia una lite pendente con OMISSIS;
c) chi ricopra la carica di consigliere comunale, ovvero sia titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con potere di rappresentanza e coordinamento di imprese che esercitino attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'OMISSIS, né i rispettivi ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al quarto grado;
d) chi si trovi comunque in conflitto di interesse con l'OMISSIS o con i Comuni o altri organismi partecipati dei Comuni consorziati».
Il RPCT istante ritiene che la lett. c) di tale disposizione, rispetto all'art. 11, comma 3, lett. b), del d.lgs. 39/2013, preveda, con riferimento alla carica di consigliere comunale, ulteriori cause di incompatibilità riferite ad una platea più vasta di soggetti in quanto:

- Viene rimosso il limite minimo del numero di abitati del comune, cioè 15.000;
- Viene estesa l'incompatibilità anche ai componenti del consiglio dei Comuni ubicati oltre il territorio regionale dove OMISSIS ha sede (ossia OMISSIS);
- Viene estesa l'incompatibilità agli ascendenti, ai discendenti, parenti ed affini fino al quarto grado di chi riveste la carica di consigliere comunale.

Occorre, per chiarezza ricordare che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 39/2013, «*Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: [...] b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico*». Pertanto, tale disposizione, per quanto rileva con riferimento al caso in esame, prevede un'ipotesi di inconferibilità riferita all'incarico di amministratore di ente pubblico.

Con particolare riferimento alla categoria degli "*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*" – che assume rilievo nel caso in esame - l'art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013 chiarisce che devono intendersi per tali «*gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*».

Pertanto, l'art. 11 cit. non trova applicazione per i meri componenti del CdA dell'Ente in esame che non rientrino della definizione di cui sopra.

In relazione all'ambito di applicazione del d.lgs. n. 39/2013, l'Autorità, con la delibera n. 622 dell'8 giugno 2016, ha, innanzitutto, chiarito che gli incarichi e le cariche cui si riferisce il citato decreto sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie. Le disposizioni contenute nel decreto non sono, peraltro, suscettibili di interpretazione estensiva in quanto costituiscono l'espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l'azione del funzionario può mettere a rischio l'immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso astrattamente prospettato nella richiesta di parere, l'ambito di applicazione dell'art. 11, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 39/2013 (*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*) e dell'art. 17, comma 2, lett. c), dello Statuto (*componenti del CdA*) non appare il medesimo.

Per completezza, occorre ricordare che questa Autorità in materia di conferimento degli incarichi ha specifica competenza sulla valutazione del rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/2013, mentre non è competente sull'accertamento delle cause di incompatibilità o delle situazioni di conflitto di interesse previste nel TUEL come già chiarito nell'Atto di segnalazione n. 7 del 4 novembre 2015 "*Criticità della normativa contenuta nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"),* in tema di esimenti alle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, al quale integralmente si rinvia.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 24 maggio 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Originale firmato digitalmente